



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto 2025), come integrato dall'articolo 12 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

VISTO l'articolo 20 del medesimo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e, in particolare, il comma 2, lettera *m*), nel quale è stabilito che, per quanto riguarda i fondi per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, pari a euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231, che definisce le modalità attuative dell'intervento di cui al predetto articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e individua le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo;

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, in base al quale le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni stabilite al Titolo III dello stesso decreto «sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento (...), nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni»;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO, altresì, l'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, i quali disciplinano, rispettivamente, le modalità di valutazione delle domande di agevolazione presentate nell'ambito dell'intervento di cui al Titolo III del medesimo decreto, prevedendo, in particolare: la procedura di assegnazione a sportello in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze, previa verifica di ammissibilità; l'attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio da 0 a 100, con soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100; i criteri e gli ambiti di valutazione sulla base dei quali il Soggetto Gestore INVITALIA S.p.A. (di seguito Soggetto Gestore) determina il punteggio delle domande ammissibili al finanziamento;

VISTO, inoltre, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, il quale prevede che il Soggetto Gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento di cui al Titolo III e definisce l'elenco delle istanze che trovano copertura finanziaria;

VISTO, altresì, l'articolo 13, commi 1 e 2, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, ai sensi del quale i contributi sono erogati in via anticipata per tutto il piano dei costi presentato, mediante apposita determinazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di contributo e, a tal fine, il beneficiario è tenuto a presentare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo del contributo finanziario richiesto, con vincolo annuale dell'importo maturato sulla base dei costi progressivamente consuntivati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, al n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

VISTO il decreto del 13 novembre 2025 del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del turismo, come modificato e integrato dal successivo decreto direttoriale del 14 novembre 2025, che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, definisce gli elementi utili all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato al Titolo III del predetto decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del predetto decreto direttoriale 13 novembre 2025, ai sensi del quale ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del Soggetto Gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12 del giorno 21 novembre 2025 e fino alle ore 17 del giorno 19 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 6;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale 13 novembre 2025, il quale prevede che nell'ambito della pubblicazione dell'elenco dei progetti di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, il Soggetto Gestore procede, per i progetti risultati ammissibili che trovano copertura finanziaria a valere sulla dotazione dell'intervento, ad assegnare il contributo integralmente spettante alle imprese beneficiarie;

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale 13 novembre 2025, il quale prevede che la concessione delle agevolazioni è effettuata per ciascuna impresa beneficiaria, in una o più quote, comunque nel limite massimo di importo assegnato nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse stanziare per



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

le annualità 2025, 2026 e 2027 dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e che, a tal fine, il Soggetto Gestore procede ad assegnare il CUP, nonché a registrare l'aiuto individuale in RNA comunicandone gli estremi all'impresa beneficiaria nell'ambito della determinazione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2025;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata *«Incentivi.gov.it»*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti*



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTA la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, recante indicazioni in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, in attuazione dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", e in particolare l'articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2025, n. 75;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286, con il quale è stato adottato, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Codice degli incentivi, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese nonché le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale;

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, mediante la procedura informatica disponibile sul sito web del Soggetto Gestore sono pervenute n. 291 istanze, il cui fabbisogno agevolativo, pari ad euro 65.411.766, trova integrale copertura finanziaria a valere sulle risorse complessivamente stanziati dall'articolo 14 del decreto-



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

legge 30 giugno 2025, n. 95, per l'intervento di cui al Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2025;

CONSIDERATO che le predette istanze di agevolazione sono state esaminate in base all'ordine di arrivo dal Soggetto Gestore, il quale ha, inoltre, provveduto ad attribuire, per ciascuna domanda valutata positivamente, il relativo punteggio, secondo le modalità ed i criteri di valutazione di cui all'articolo 12, commi da 2 a 4, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, nonché a quantificare il relativo contributo spettante;

TENUTO CONTO che per le istanze oggetto di approfondimenti istruttori, il Soggetto Gestore ha provveduto a richiedere a ciascuna impresa proponente i chiarimenti e le integrazioni necessarie per completare le verifiche istruttorie ovvero ad avviare il procedimento di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto n. 83941 del 29 maggio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del turismo, che, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale 18 settembre 2025 e dell'articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale 13 novembre 2025, riporta l'esito delle verifiche istruttorie nei seguenti elenchi ad esso allegati:

- Allegato A: istanze risultate assegnatarie, in via provvisoria, delle agevolazioni previste dal Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2025, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e dell'ammontare delle risorse disponibili;
- Allegato B: istanze risultate non ammesse alle agevolazioni a seguito della conclusione, con esito negativo, del procedimento di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Allegato C: istanze risultate decadute per rinuncia alle agevolazioni previste dal Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2025;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 29 maggio 2026, per le istanze di cui all'Allegato A del medesimo decreto l'assegnazione definitiva delle agevolazioni è subordinata all'esito positivo degli ulteriori specifici accertamenti da parte del Soggetto Gestore in merito agli adempimenti connessi al rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato nonché della normativa vigente di riferimento;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'articolo 8, comma 4 del decreto direttoriale 13 novembre 2025 e all'articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale 29 maggio 2026, definendo, con il presente decreto, il secondo elenco delle imprese per le quali gli ulteriori specifici accertamenti, in merito agli adempimenti connessi al rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato nonché della normativa vigente di riferimento, si sono conclusi con esito positivo;

RITENUTO opportuno definire con il presente provvedimento, alla luce dell'effettiva disponibilità delle risorse stanziare per l'attuazione dell'intervento dal citato articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, l'importo dell'agevolazione complessivamente concedibile alle progettualità agevolabili con l'indicazione dei relativi codici "CUP" e "COR", quest'ultimo rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, come previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto direttoriale 29 maggio 2026;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

CONSIDERATO che gli ulteriori specifici accertamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 29 maggio 2026 sono ancora in corso per le altre imprese di cui all'Allegato A del medesimo decreto che non risultano agevolate sulla base del presente provvedimento;

CONSIDERATO che le agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale 18 settembre 2025 sono concesse ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e che, a tal fine, è stato comunicato il relativo regime di aiuto SA.123543 alla Commissione europea mediante il sistema informatico ufficiale SANI 2;

D E C R E T A

Articolo 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. A seguito della conclusione con esito positivo degli ulteriori specifici accertamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 29 maggio 2026 menzionato nelle premesse, è approvato il secondo elenco, riportato nell'Allegato 1 al presente decreto, delle istanze di agevolazione assegnatarie, in via definitiva, delle agevolazioni previste dal Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2025.
2. Nell'elenco di cui al comma 1, per ciascuna impresa, è riportato l'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, come determinato sulla base della dotazione finanziaria stanziata per il Titolo III dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, nonché i relativi codici "CUP" e "COR", quest'ultimo rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.
3. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse in via definitiva alle imprese di cui all'Allegato 1 al presente decreto, pari a euro 4.254.579,94, trova integrale copertura a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, per l'intervento di cui al Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2025.
4. Il Soggetto Gestore provvede a trasmettere via PEC a ciascuna impresa elencata nell'Allegato 1, a seguito dell'acquisizione dell'efficacia del presente provvedimento, il disciplinare di contributo per la relativa sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 5 del decreto direttoriale 13 novembre 2025. Resta fermo che, come previsto all'articolo 13 del decreto ministeriale 18 settembre 2025, i contributi sono erogati in via anticipata per tutto il piano dei costi presentato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di contributo dietro presentazione, da parte dei beneficiari, di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo del contributo finanziario richiesto in anticipazione, con lo svincolo annuale dell'importo maturato sulla base dei costi progressivamente consuntivati dai medesimi beneficiari.
5. Per tutte le altre imprese di cui all'Allegato A del decreto direttoriale 29 maggio 2026 che non risultano ricomprese nell'Allegato 1 al presente provvedimento, il Ministero, sulla base degli esiti istruttori degli ulteriori specifici accertamenti in merito agli adempimenti connessi al rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato nonché della normativa vigente di riferimento, procede ai sensi dell'articolo 1, commi 3 ovvero 4 del medesimo decreto.



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) e sul sito web del Soggetto Gestore (www.invitalia.it), con valore di notifica nei confronti degli interessati.

Il decreto è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e acquista efficacia dalla data di avvenuta registrazione del relativo visto.

Il Direttore Generale

Federico A. Lasco

documento firmato

digitalmente ai sensi

del D. Lgs. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FEDERICO AMEDEO LASCO